

16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di insetti

Note

1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici, nonché gli insetti, preparati o conservati mediante i procedimenti enumerati nei capitoli 2 e 3, nella nota 6 del capitolo 4 o nella voce 0504.
2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 % in peso di salsiccia, di salsicciotto, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della voce 1602.10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie, di sangue o di insetti, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto come alimenti per lattanti e per bambini in tenera età o per usi dietetici, in recipienti di contenuto di un peso netto non eccedente 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne, di frattaglie o di insetti. La voce 1602.10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 1602.
2. I pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici indicati nelle sottovoci delle voci 1604 e 1605 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.